

Allegato "A" al n. 10609/5398 di repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----**ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**-----

È costituita la **FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI - ONLUS**, voluta dalla madre, dal padre e dalla sorella di Roberto, studente ventenne della Università Bocconi di Milano, colpito a morte il 23 gennaio 1973 da un proiettile di pistola Beretta calibro 7,65 in dotazione alla Polizia che presidiava l'Università.---
La giustizia penale non è stata in grado di individuare e punire l'autore del delitto, nonostante la sua appartenenza alle forze dell'ordine e lunghi anni di processi; la giustizia civile ha però condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di una somma di denaro per risarcire il danno.-----
Non esiste ovviamente moneta che possa risarcire il danno di una giovane vita perduta, ma questo denaro costituisce lo strumento con il quale la Fondazione si propone di sostenere l'attività di giovani studiosi delle generazioni successive a quella di Roberto per dare testimonianza dell'intelligenza riflessiva e fortemente morale che ha distinto i suoi studi brillanti già negli anni del Liceo, indicando il percorso ideale, di forte impegno intellettuale e sociale, che egli avrebbe voluto seguire nella sua vita.-----

E' previsto, ai sensi dell'art. 10, lettera i) del D. Lgs. n. 460/1997, l'uso nella denominazione della Fondazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo ONLUS.-----

La Fondazione ha sede in Milano, via E. De Marchi n. 8. Potranno essere istituite anche altrove, sia in Italia che all'Estero, sedi secondarie, uffici e rappresentanze.-----

ART. 2 - SCOPO - OGGETTO-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo attività nei settori:-----

a. della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03 e successive modificazioni ed integrazioni tempo per tempo vigenti.-----

b. della beneficenza anche indiretta, nelle modalità e limiti definiti dall'art 10, comma 2-bis, d.lgs. 460/97.-----

La ricerca scientifica si espleta principalmente nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale di cui all'art 1, comma 1, lett. i) D.P.R. 135/03, in particolare con studi, ricerche e contributi alla raccolta dati sia sulle problematiche emergenti che su quelle croniche che mettono a rischio le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari delle persone.-----

La Fondazione può erogare borse di studio e premi di laurea a studenti universitari meritevoli i cui studi - coerenti con

gli indirizzi della ricerca scientifica svolta e promossa dalla Fondazione - contribuiscano direttamente all'attività di ricerca scientifica della Fondazione.-----

La Fondazione può inoltre produrre strumenti didattici e di consultazione scientifica con modalità tali da restituire benefici diretti alla collettività in generale.-----

In relazione alle attività di beneficenza, esse potranno essere rivolte direttamente a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, oppure indirettamente nelle modalità e limiti di cui all'art 10, c 2-bis, D Lgs 460/97.-----

La Fondazione può infine svolgere attività connesse nei limiti della legge, in quanto accessorie per natura a quelle istituzionali e integrative delle stesse.-----

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ART. 3 - DURATA-----

La durata della Fondazione è illimitata.-----

ART. 4 - PATRIMONIO-----

II patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni conferiti dai Fondatori in sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili in seguito acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.-----

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione dovrà:-----

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;-----

- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che si ispirino ai medesimi valori di libertà e democrazia e professino ferma opposizione a qualsiasi forma di dittatura e oppressione dell'uomo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; redigere il bilancio o rendiconto annuale.-----

ART. 5 - PROVENTI-----

I proventi della Fondazione sono costituiti:-----

a) dai redditi del proprio patrimonio;-----

b) dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione, sia in via diretta che in via indiretta;-----

c) dalle contribuzioni, lasciti e donazioni che le perverranno in qualsiasi forma ed a qualunque titolo;-----

d) da contributi di enti pubblici e di agenzie internazionali destinati alle attività proprie della fondazione.-----

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

Sono organi della Fondazione:-----

1) il Consiglio di amministrazione;-----

2) il Presidente;-----

3) il Comitato Scientifico.-----

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE-----

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da tre a quindici.-----

Del Consiglio di amministrazione fanno parte a vita i tre Fondatori.-----

Gli altri Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Alla loro elezione provvedono i Consiglieri vitalizi con deliberazione presa a maggioranza. I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto, per l'ipotesi di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare ciascuno il proprio successore, come Consigliere, la cui carica avrà pure durata vitalizia.-----

Qualora un Consigliere vitalizio cessi dalla propria carica per qualunque ragione senza aver provveduto alla designazione del proprio successore vitalizio, vi provvederà, al suo posto, il più anziano dei Consiglieri vitalizi.-----

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI-----

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente da farsi mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno tre giorni prima.-----

Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento della Fondazione. In particolare esso delibera:-----

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;-----

b) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione;-----

c) sulla elezione del Comitato Scientifico;-----

d) sulle modifiche del presente statuto;-----

e) sui programmi delle attività espositive e culturali;-----

f) sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità della liquidazione.-----

Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, autorizza le iniziative scientifiche e culturali da perseguirsi dalla Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta

la maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

ART. 9 - PRESIDENTE-----

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.---

II Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.-----

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva.-----

Il Consiglio di amministrazione può comunque delegare in via continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto od in parte, i propri poteri.-----

Il Consiglio di amministrazione può eleggere al proprio interno un Vicepresidente e un Presidente onorario.-----

In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate, se nominati, dal Vicepresidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente onorario e, se anche questi fosse assente o impedito, da altro membro del Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.-----

ART. 10 - LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE-----

La legale rappresentanza della Fondazione spetta in via esclusiva al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi ne fa le veci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.-----

ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE E FUNZIONI-----

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici.-----

Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede, o, in sua vece, un Consigliere dallo stesso designato. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è gratuita.-----

ART. 12 - DEVOLUZIONE DEI BENI-----

In caso di estinzione della Fondazione, i beni restanti dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad altro o altri enti aventi fini analoghi e che si ispirino ai medesimi valori di libertà e democrazia e professino ferma opposizione a qualsiasi forma di dittatura e oppressione dell'uomo.-----

ART. 13 - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI-----

Per tutto quanto non espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in materia di Fondazioni private e riconosciute.

F.to Lydia Buticchi in Franceschi-----

F.to LUCA BARASSI notaio-----

Copia conforme all'originale

Milano, 10 APR 2012

Luca Barassi

